

Ufficio del Giudice di Pace di _____

sezione civile _____ – G.d.P. dott. _____

Comparsa di costituzione e risposta per

Compagnia Assicurativa, in persona del rappresentante legale p.t. _____, con sede sociale in _____ - P. IVA _____, elett.te dom.ta in _____, presso lo studio dell'avv.to _____, il quale la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificata il _____,

- **convenuta** -

c o n t r o

Nome attore, elett.te domto in _____, presso lo studio dell'avv. _____, che lo rappresenta e difende,

- **attore** -

n o n c h é

Nome del responsabile civile(se si conosce), domiciliato in _____,

- **altro convenuto** -



Con atto di citazione notificato in data _____, l'attore sig. _____ quale proprietario dell'autovettura _____ conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di _____ la Compagnia assicurativa _____, nonché il sig. _____, per sentir condannare, previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo, i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal predetto autoveicolo a seguito del sinistro verificatosi il _____, in _____, con il motociclo e/o veicolo _____, di proprietà del Sig. _____, assicurato per la responsabilità civile con la società _____, con vittoria di spese di lite.

Parte attrice assumeva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura _____ nella produzione dell'evento dannoso, deducendo _____ che _____ lo _____ stesso,

Affermava, infine, che in seguito al sinistro l'autovettura Peugeot _____ riportava danni alla _____, quantificati in € _____ ed assumeva di aver già rivolto richiesta di risarcimento alla comparente società assicuratrice a mezzo lettera raccomandata A/R senza esito alcuno.



Si costituisce nel presente giudizio la Società assicurativa, la quale, a mezzo del sottoscritto difensore, impugna integralmente il contenuto del libello introduttivo e ne chiede il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché inammissibile, improcedibile ed improponibile.

A) Improponibilità ex art. 148 D.L.vo 209/2005

In via preliminare, si eccepisce l'improponibilità della domanda per il mancato rispetto del dettato degli artt. 145 e 148 del richiamato decreto legislativo 209/2005.

L'art.145 prevede espressamente, quale condizione per l'esercizio dell'azione, che la richiesta stragiudiziale di indennizzo osservi rigorosamente le prescrizioni di cui all'art. 148. Il mancato rispetto di codeste prescrizioni comporta necessariamente la declaratoria di improcedibilità dell'azione giudiziaria proposta.

L'art. 148 richiamato prevede l'allegazione del modulo di denuncia di cui all'art. 143, che deve essere debitamente compilato.

Nei documenti esibiti da controparte tale modulo è incompleto e non debitamente completato in tutte le sue parti.

Per tali motivi la domanda giudiziale deve essere dichiarata improponibile.

B) Nullità dell'atto di citazione.

Si eccepisce, sempre in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 – IV comma c.p.c., per non aver l'attore compiutamente descritto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.

Infondatezza nel merito

Ferme ed impregiudicate le precedenti eccezioni in rito, nel merito si conte-

sta comunque la fondatezza dell'azione proposta , in quanto i fatti esposti in atto di citazione non corrispondono alla realtà.

Parte attrice dovrà fornire prova rigorosa delle circostanze di fatto e di diritto dedotte nel libello introduttivo, dovrà dimostrare il verificarsi del fatto storico e la dinamica del presunto sinistro nelle modalità dedotte nell'atto di citazione.

Allo stato la domanda è sfornita del necessario supporto probatorio e merita, di conseguenza, l'integrale rigetto.

Quantificazione eccessiva

Per mero tuziorismo, si contesta altresì la quantificazione dei danni operata da controparte, eccessivamente onerosa e non supportata da idonei strumenti probatori. Si impugna tutta la documentazione prodotta da controparte ed in particolare i preventivi di spesa che non possono certo assurgere al valore di prova.



Per quanto innanzi esposto, nell'impugnare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto *ex adverso*, la Società assicuratrice

C O N C L U D E

perché l'adito Giudice di Pace voglia:

- a) in via preliminare, dichiarare l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D. L.vo 209/2005, per i motivi esposti al capi A);
- b) ed in via ancor preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di lesioni;
- c) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti al capo C), adottando i provvedimenti opportuni;
- d) nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore sig. _____, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- e) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.

- f) In via istruttoria: questa difesa si oppone all'ammissione della prova testimoniale così come articolata da parte attrice, perché generica e tendente a far dare ai testi valutazioni non consentite. Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitata alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati dall'attore.
- g) Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori anche a seguito del comportamento processuale di controparte.

Data _____

Avv _____